



TRIBUNALE DI NAPOLI

V Sezione civile

Il giudice dell'esecuzione

dr. Leonardo Pica

letta l'istanza del custode-delegato del 23.3.2011, da qualificare come ricorso ex art. 591-ter c.p.c.;

considerato che il ricorrente ha sostanzialmente chiesto di dirimere la difficoltà insorta nel predisporre il progetto di riparto, ossia di stabilire se compete al custode giudiziario il pagamento dell'ICI gravante sull'immobile staggito, dovuta per ciascun anno di possesso dal pignoramento fino all'emissione del decreto di trasferimento, e, conseguentemente, se, previa quantificazione del relativo ammontare, occorra appostare detto importo nel progetto di riparto;

considerato che il custode-delegato, pur evidenziando che, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504/1992, il custode giudiziario non possa essere considerato soggetto passivo di tale imposta (in senso conforme, Commissione tributaria centrale, sezione XVII, decisione n. 6578 del 1° ottobre 1987; risoluzione ministeriale n. 184/E del 14 agosto 1996), ha chiesto chiarimenti in ordine alle iniziative da assumere, considerato che il compito di provvedere al pagamento dell'ICI in sostituzione del proprietario potrebbe rientrare tra quelli attribuiti al custode di amministrazione e gestione dei beni pignorati, alla luce della risoluzione ministeriale n. 62/E del 16 maggio 2006 (che, seppure dettata con riferimento all'IVA, reca principi che potrebbero ritenersi applicabili anche all'ICI), e considerato che, a norma dell'art. 41 co. 3 del T.U. n. 385/1993 (applicabile nella specie, trattandosi di esecuzione promossa in virtù di mutuo fondiario), il custode deve versare alla banca le rendite riscosse, dedotti i tributi (oltre che le spese di amministrazione);

esaminati gli atti;

dati per noti i fatti di causa;

considerato che il richiamo al disposto di cui all'art. 41 co. 3 del T.U. n. 385/1993 non appare dirimente, posto che la norma si riferisce evidentemente ai tributi in relazione ai quali il custode giudiziario è soggetto passivo d'imposta, ma non può valere a far considerare il

custode giudiziario *tout court* tenuto al pagamento dei tributi ed agli adempimenti fiscali in luogo dell'esecutato, occorrendo all'uopo, piuttosto, tener conto dei presupposti imponibili dei singoli tributi e delle relative discipline;

considerato che l'ICI, quale imposta sul patrimonio, lungi dal far carico al custode, deve essere adempiuta - anche nel periodo di durata della procedura esecutiva - dall'esecutato che, fino al decreto di trasferimento, conserva la titolarità del bene staggito e finanche il possesso inteso in senso civilistico dello stesso, essendogli sottratto, in caso di nomina di un custode giudiziario, solo il compito di amministrazione del cespite;

considerato che quanto appena rilevato trova conferma proprio nella specifica previsione di cui all'10 co. 6 d.lgs. n. 504/1992, secondo cui *<<per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili*

*una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili>>*

considerato, invero, che la norma appena citata, proprio in considerazione del vincolo di indisponibilità gravante sui beni dei soggetti sottoposti a procedure concorsuali liquidatorie, da un lato, ha inteso spostare il termine di adempimento dell'obbligazione tributaria al momento della vendita, dall'altro, ha posto l'obbligo del versamento in capo al curatore fallimentare o al commissario liquidatore;

considerato che analoga disposizione non vale per coloro che sono assoggettati a procedure esecutive individuali, i quali non perdono la disponibilità dei propri beni (fermo restando che le rendite ed il ricavato dalla vendita dei cespiti staggiti dovrà essere ripartito tra i creditori secondo le regole e con i criteri di graduazione previsti dal codice civile e da quello di rito), ne consegue che certamente solo l'esecutato è tenuto al pagamento dell'imposta *de quo* ed entro i termini previsti in generale dall'art. 10 d.lgs. n. 504/1992;

considerato, peraltro, che neanche può escludersi che nella specie l'esecutato non abbia già provveduto a far fronte al suddetto obbligo;

considerato che, ove invece l'esecutato non abbia già provveduto, l'inserimento del relativo credito (che, peraltro, non risulta neanche assistito da privilegio sugli immobili) nel progetto di riparto presuppone che l'ente impositore e, per esso, l'agente della riscossione abbia avanzato apposita domanda di intervento ex art. 499 c.p.c.;

considerato che, con riguardo alla risoluzione ministeriale n. 62/E del 16 maggio 2006 (dettata con riferimento all'IVA relativa alla riscossione dei canoni locatizi ovvero del prezzo

di vendita), recante principi che - ad avviso del delegato - potrebbero ritenersi applicabili anche all'ICI, va osservato che l'interpretazione "ministeriale" delle norme ovviamente non è vincolante; che, comunque, la ritenuta "limitata" soggettività passiva d'imposta del debitore esecutato (con riguardo agli obblighi di fatturazione e di versamento dell'IVA) è fondata su ragioni non del tutto estensibili all'ICI, tenuto conto del fatto che, nell'un caso e non nell'altro, l'importo esattamente corrispondente a quanto dovuto per l'imposta è versato nelle mani del custode (o del delegato) dal conduttore e/o dall'acquirente, affinché venga riversato all'erario (per cui, al fine di meglio tutelare gli interessi erariali ed evitare farraginosi passaggi di denaro, con riguardo all'IVA, si è proposto di interpretare il dato normativo nel senso di imporre al custode di versare l'importo riscosso per l'IVA direttamente all'erario, onde evitare che quegli dovesse rimettere il relativo importo all'esecutato, magari irreperibile, onde consentire poi a questi di corrispondere a sua volta il tributo all'Amministrazione finanziaria);

che, invece, con riguardo ad un'imposta sul patrimonio quale è l'ICI, la stessa base imponibile non è rapportata al prezzo di aggiudicazione (o al canone di locazione), bensì di regola ad un valore, come quello determinato sulla base della rendita catastale forse più astratto e virtuale, ma certamente più omogeneo nei confronti della generalità dei contribuenti, e come tale maggiormente idoneo ad esprimere la consistenza del rispettivo patrimonio, considerato in maniera "statica" (in questi termini Cass. 23.3.2005 n. 6314), sicché risulta anche irrilevante da quale fonte l'esecutato debba rinvenire la provvista per il relativo pagamento;

P.Q.M.

sul ricorso ex art. 591-ter c.p.c., dispone che il delegato predisponga il progetto di riparto, senza tener conto di quanto l'esecutato sarebbe tenuto a pagare per l'ICI gravante sull'immobile staggito, per ciascun anno di possesso dal pignoramento fino all'emissione del decreto di trasferimento, salvo che, ovviamente, l'ente impositore e, per esso, l'agente della riscossione non avanzino apposita domanda di intervento ex art. 499 c.p.c..

Si comunichi alle parti ed al delegato anche a mezzo fax.

Napoli, 4.5.2011

Il G.E.

*dott. Leonardo Pica*